

Banca - Tribunale di Forlì: revoca della consulenza tecnica di ufficio per mancato pagamento acconto Ctu

17 Aprile 2018

Studio Mascellaro Fanelli

L'11 aprile 2018 il **Tribunale di Forlì** - in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - ha disposto la **revoca della Ctu** per la mancata corresponsione dell'acconto disposto dal Giudice a carico della società correntista-opponente in favore del Ctu e per la perdurante inadempienza di tale onere (dal 28.2.2018, data di inizio delle operazioni peritali quando l'acconto andava corrisposto, al 10.4.2018, data della nota di mancato assolvimento).

Il Tribunale conferma così il proprio orientamento statuito con Ordinanza dell'11 settembre 2017. L'orientamento rappresenta una battuta di arresto per il popolo dei correntisti, di sovente animati da atti di citazione stereotipati, non confortati da perizie di parte (o anch'esse standardizzate), che ritengono poter affidare al Ctu l'onere -gravante sul correntista- di provare la pretesa postulata.

È di grande rilievo questo orientamento: mancando la corresponsione del fondo spese assegnato in acconto al Ctu da parte sia del correntista-opponente, che del correntista-attore (cfr. precedente Ordinanza del Trib. Forlì dell'11.9.2017), viene disposta la revoca della Ctu evitando, così, dunque, che eventuali correntisti pensino di poter assolvere indirettamente - tramite l'operato del Ctu - l'onere di provare il *quantum* della propria pretesa creditoria e di non affrontarne il relativo costo, differendo il momento del pagamento alla data di pubblicazione della sentenza, compensando tale importo dovuto dal correntista (attore e/o opponente), con eventuali ed agognati crediti.

Con esemplare coerenza, il Magistrato ha revocato la Ctu e fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

(Tribunale di Forlì, Ordinanze 11 settembre 2017 e 11 aprile 2018)

TAG: *interessi, Ctu, correntisti, Consumatori, Diritto bancario, Diritto commerciale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità

del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***